

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	PLEDGE OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
-----------------------	--------------------------------------

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Pershing S.p.A.		01/23/2007	COMPANY: ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	The Royal Bank of Scotland Plc
Street Address:	St. Andrew Square 42
City:	Edinburgh, Scotland
State/Country:	UNITED KINGDOM
Postal Code:	EH2 2YB
Entity Type:	COMPANY: UNITED KINGDOM

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2161606	PERSHING

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (703)836-2021  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Phone: (703) 836-6620  
 Email: parker.livingston@bipc.com  
 Correspondent Name: B. Parker Livingston, Jr.  
 Address Line 1: P.O. Box 1404  
 Address Line 4: Alexandria, VIRGINIA 22313-1404

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	1031039-099
-------------------------	-------------

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:  
 Address Line 1:  
 Address Line 2:  
 Address Line 3:

CH \$40.00 2161606

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	B. Parker Livingston, Jr.
Signature:	/B. Parker Livingston, Jr./
Date:	03/05/2007

**Total Attachments: 55**

- source=per-1#page1.tif
- source=per-1#page2.tif
- source=per-1#page3.tif
- source=per-1#page4.tif
- source=per-1#page5.tif
- source=per-1#page6.tif
- source=per-1#page7.tif
- source=per-1#page8.tif
- source=per-1#page9.tif
- source=per-1#page10.tif
- source=per-1#page11.tif
- source=per-1#page12.tif
- source=per-1#page13.tif
- source=per-1#page14.tif
- source=per-1#page15.tif
- source=per-1#page16.tif
- source=per-1#page17.tif
- source=per-1#page18.tif
- source=per-1#page19.tif
- source=per-1#page20.tif
- source=per-1#page21.tif
- source=per-1#page22.tif
- source=per-1#page23.tif
- source=per-1#page24.tif
- source=per-1#page25.tif
- source=per-2#page1.tif
- source=per-2#page2.tif
- source=per-2#page3.tif
- source=per-2#page4.tif
- source=per-2#page5.tif
- source=per-2#page6.tif
- source=per-2#page7.tif
- source=per-2#page8.tif
- source=per-2#page9.tif
- source=per-2#page10.tif
- source=per-2#page11.tif
- source=per-2#page12.tif
- source=per-2#page13.tif
- source=per-2#page14.tif
- source=per-2#page15.tif
- source=per-2#page16.tif
- source=per-2#page17.tif
- source=per-2#page18.tif
- source=per-2#page19.tif
- source=per-2#page20.tif

source=per-2#page21.tif  
source=per-2#page22.tif  
source=per-2#page23.tif  
source=per-2#page24.tif  
source=per-2#page25.tif  
source=per-2#page26.tif  
source=per-2#page27.tif  
source=per-2#page28.tif  
source=per-2#page29.tif  
source=per-2#page30.tif

**PLEDGE OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS  
OF PERSHING S.P.A.**

## CONTENTS

Article	Page
1. INTRODUCTORY CLAUSES AND DEFINITIONS	3
2. PLEDGE	6
3. GUARANTEE ON FUTURE INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS	7
4. EXECUTION OF GUARANTEE	7
5. REDEMPTION OF PLEDGE	8
6. PLEDGOR'S GUARANTEES AND COMMITMENTS	8
7. ADDITIONAL GUARANTEES	10
8. ENFORCEMENT OF PLEDGE	10
9. EFFICACY OF GUARANTEE	11
10. COMMON REPRESENTATIVE OF GUARANTEED CREDITORS	11
11. TAXES, FEES, EXPENSES, AND INDEMNITY	12
12. ASSIGNMENTS, TRANSFERS, CHANGES AND SUBROGATION	13
13. ELECTION OF DOMICILE, NOTICES	14
14. WAIVERS AND CHANGES	14
15. APPLICABLE LAW, JURISDICTION	15
16. FILING OF ACT	15

## PLEDGE OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

between

- (1) **Pershing S.p.A.**, a company with sole partner established in Italy, with registered office at Via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PU), Italy, resolved, subscribed and paid-in share capital of Euro 120,000.00, registered in the Company Register of Pesaro and Urbino, Taxpayer Code and Company Register Code 02622370407 (hereinafter, "Mortgagor"),

and

- (2) **The Royal Bank of Scotland Plc**, a Bank established in Edinburgh, with registered office at St. Andrew Square 42, Edinburgh, Scotland EH2 2YB (UK), participating in this agreement via its Milan Branch, Via Turati 16/18, Milan, registered in the company register of Milan, Taxpayer Code and Milan Company Register Code 97303360156 (the "Common Representative"), participating in this agreement on its own behalf and as representative of the Guaranteed Creditors (as defined below).

### WHEREAS

- (A) The Guaranteed Creditor specified in Attachment A, as lender, and, *inter alia*, Sestante 3 S.p.A., Ferretti S.p.A., Pershing S.p.A., Riva S.p.A., Itama S.p.A., Apremare S.p.A., and C.R.N. S.p.A., as Original Borrowers, signed a Senior and Second Lien Facilities Agreement in Lugano (CH) on 22 January 2007. Said financing agreement, as described in Attachment B, is defined herein as the Senior Financing Agreement. Pursuant to the Senior Financing Agreement, the Guaranteed Creditor specified in Attachment A granted the companies specified in Attachment B, as borrowers, the loan described in Attachment B, subordinate, *inter alia*, to the Pledge (as defined below).
- (B) The Guaranteed Creditor specified in Attachment A, as lender, and, *inter alia*, Sestante 3 S.p.A. and Ferretti S.p.A., as Borrowers, signed a Senior and Second Lien Intercreditor Agreement (the "Senior Creditors Agreement") in Lugano (CH) on 22 January 2007.
- (C) Mortgagor is the owner of the trademarks, registered drawings and patents for industrial inventions specified in Attachment C below.
- (D) With regard to the above, Mortgagor intends to pledge the trademarks, registered drawings and patents for industrial inventions specified in Attachment C below (the "Industrial Property Rights") jointly and *pro-indiviso* to the benefit of the Guaranteed Creditors as collateral for the Guaranteed Credits (as defined below).

THEREFORE, it is hereby stipulated and agreed as follows:

### 1. INTRODUCTORY CLAUSES AND DEFINITIONS

1.1 The above introductory clauses and the Attachments constitute an integral and essential part of this Agreement.

1.2 In this Agreement:

"Senior Creditors Agreement" has the meaning assigned to such term in introductory clause (B);

“Other Industrial Property Rights” has the meaning assigned to such term in Article 3 (Guarantee on Future Industrial Property Rights);

“Civil Code” means the Italian Civil Code, the text of which was approved by Royal Decree no. 262 of 16 March 1942, as subsequently modified and amended;

“Code of Civil Procedure” means the Italian Code of Civil Procedure, the text of which was approved by Royal Decree no. 1443 of 28 October 1940, as subsequently modified and amended;

“Industrial Property Code” means Legislative Decree no. 30 of 10 February 2005, including any modifications and amendments;

“Senior Financing Agreement” has the meaning assigned to such term in introductory clause (A);

“Guaranteed Credits” means: (i) all current or future credits of the Guaranteed Creditors or of any of same with respect to the Mortgagor deriving in any way from the Guaranteed Agreements, including, for purposes of example only, all credits for reimbursement of capital, payment of interest, reimbursement of costs and expenses (including those incurred for the recovery of amounts due pursuant to the Guaranteed Agreements), commissions, compensations, damages, payment of indemnities, restitution of amounts paid and/or received without cause, as well as (ii) all credits deriving from the action for revocation and/or declaration of nullity of any and all payments made by Mortgagor for any reason in compliance with the Guaranteed Agreements;

“Guaranteed Creditor” means each original beneficiary of the guarantee indicated in Attachment A, and any successor creditor, universal or special, assignee or entitled party in its respective contractual position for purposes of any of the Guaranteed Agreements;

“Debtor” means each of the Borrowers, Guarantors, and Additional Obligors as each is defined in the Senior Financing Agreement;

“Significant Italian Debtor” means a Debtor with registered office in Italy that made payments in performance of the Guaranteed Credits on the date on which the Guaranteed Credits were completely reimbursed or in the two preceding years;

“Comfort Letters” means, collectively, the following documents, each dated no more than five days prior to delivery:

- (a) insolvency certificate issued by the competent court, confirming that no Significant Italian Debtor is subject to any bankruptcy procedure;
- (b) a declaration issued by the chairman of the board of directors of each Significant Italian Debtor, stating that: (i) the Significant Italian Debtor is not insolvent as at the date of such declaration and will not become insolvent as a result of reimbursement of the Guaranteed Credits, and (ii) is not aware of any fact or circumstance from which he could, in good faith, deduce that the Significant Italian Debtor will become insolvent in the two years following the issuance of such declaration;
- (c) a declaration issued by the chairman of the board of auditors and/or of the supervisory committee and/or of the management control committee of

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0840**

each Significant Italian Debtor, stating that he is not aware of any fact or circumstance from which he could, in good faith, deduce that the Significant Italian Debtor will become insolvent in the two years following the issuance of such declaration;

- (d) protest search confirming that no Significant Italian Debtor received any protest or, if so, that the dispute in question was settled in a friendly manner and the creditor waived the proceeding, and
- (e) certificate issued by the Office of Sequestration of Movable and Immovable Property of the Court where each Significant Italian Debtor has its registered office (and, if different, its administrative headquarters), confirming that no sequestration of movable and immovable property has been ordered against same;

“Significant Event” means any event or circumstance defined as an “Event of Default” in Article 25 of the Senior Financing Agreement;

“Enforcement Event” means the occurrence of a persistent Significant Event (as defined for purposes of the Senior Financing Agreement) and with regard to which the Guaranteed Creditors do not waive exercise, following which the Guaranteed Creditors sent a notice of resolution for purposes of Article 25.15 of the Senior Financing Agreement;

“Working Day” has the same meaning given to the term “Business Day” in the Senior Financing Agreement;

“Italian Bankruptcy Law” means Royal Decree no. 267 of 16 March 1942, as subsequently modified and amended;

“Pledge” means the guarantee rights constituted for purposes of Article 2 (Pledge) on the Industrial Property Rights and all future renewals thereof, as well as all guarantee rights deriving from the extension of said guarantee for purposes of Article 3 (Guarantee on Future Industrial Property Rights);

“Term” means the time period beginning on the date this Agreement is signed and expiring when the Guaranteed Credits have been fully, definitively, and irrevocably discharged pursuant to the Guaranteed Agreements and no further payment is permitted pursuant to the Senior Financing Agreement, it being understood that payments made by a Significant Italian Debtor in fulfilment of the Guaranteed Credits will be considered definitive and irrevocable upon the occurrence of the first of the following circumstances:

- (a) lapse of the revocatory periods or period of inefficacy provided under Article 67 and Article 65, respectively, of the Italian Bankruptcy Law;
- (b) the Comfort Letters (each of which dated not prior to seven days from the last day of the Term) have been delivered to the Common Representative, on the condition that no Significant Event existed when the Significant Italian Debtor made the last payment in fulfilment of the Guaranteed Credits.

It is understood and agreed that if a Significant Italian Debtor is made subject to a bankruptcy procedure during the Term, the Term will have to be extended until such time as no revocatory action or no declaration of inefficacy may be taken or made on any payment under the Italian Bankruptcy Law;

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0841**



“Guaranteed Agreements” means:

- (i) the Senior Financing Agreement and the credit transactions called for therein, and
- (ii) the Senior Creditors Agreement;

“Common Representative” means The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, in its role of common representative of the Guaranteed Creditors for purposes of Article 10 (Common Representative of Guaranteed Creditors);

“Industrial Property Rights” means all of the trademarks, drawings, models, and patents for industrial inventions listed in Attachment C below.

1.3 Unless otherwise defined in this Agreement or unless otherwise required by the context, the terms that have been given a specific definition in the Senior Financing Agreement will have the same meaning when used, with capital first letter, in this Agreement or in any other communication provided pursuant to or in relation to this Agreement.

1.4 Unless indicated otherwise, any reference in this Agreement to:

- (a) lists of articles, paragraphs, or attachments is understood to be exclusively for ease of consultation (therefore, such lists do not have any legal force and must not be considered for purposes of interpreting the contents thereof) and, unless indicated otherwise, an article, paragraph, or attachment will be understood as a reference to an article, paragraph, or attachment in this Agreement;
- (b) a law or rule or regulatory provision is understood as a reference to such law or rule or regulatory provision as subsequently amended or supplemented;
- (c) a party or other person is understood as a reference to such party or such person and its/his respective successors or assigns;
- (d) a “successor” includes an assign or a successor to any party, as well as any party that has assumed, under the laws of its place of domicile or formation, the rights and/or obligations of any party to this Agreement or to any of the Guaranteed Agreements, or any party to which, for purposes of said laws, any right or obligation has been transferred, and
- (e) an agreement, deed, or document is understood as a reference to such agreement, deed, or document with all of the changes made or to be made thereto from time to time.

## **2. PLEDGE**

2.1 With this Agreement, Pledgor irrevocably pledges, jointly and pro-indiviso in favour of each of the Guaranteed Creditors, to guarantee the Guaranteed Credits, a lien on the Industrial Property Rights, for purposes of Articles 138 et seq. of the Industrial Property Code (the “Pledge”).

2.2 This Pledge is understood to refer also to the goodwill linked to the Industrial Property Rights.

- 2.3 By direct effect of the agreement and without the need of any additional formalities, the Pledge will extend to any and all renewal of the registration or patenting of the Industrial Property Rights until all of the Guaranteed Credits have been fully reimbursed.

### **3. GUARANTEE ON FUTURE INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS**

- 3.1 Pledgor undertakes to execute a pledge jointly in favour of each Guaranteed Creditor, with terms equivalent to those specified herein, all additional industrial property rights other than the Industrial Property Rights that are acquired by means of registration or patenting or that become Pledgor's property at any time after the signing of this Agreement (the "Other Industrial Property Rights"), for purposes of guaranteeing the Guaranteed Credits.
- 3.2 Pledgor and the Guaranteed Creditors hereby agree to stipulate and execute all documents and acts and to take all steps necessary to pledge the Other Industrial Property Rights as soon as such rights become part of Pledgor's assets.

### **4. EXECUTION OF GUARANTEE**

- 4.1 Pledgor undertakes to:

4.1.1 promptly register this Agreement and pay the required tax;

4.1.2 file a request to record the Pledge executed by means of this Agreement in favour of the Guaranteed Creditors at the following authorities:

- (a) within 15 (fifteen) Working Days after the signing of this Agreement, at the Italian Patents and Trademarks Office, based on Articles 138 et seq. of the Industrial Property Code with reference to the Industrial Property Rights listed in Attachment C, Part I;
- (b) within 25 (twenty-five) Working Days after the signing of this Agreement, at the Community Office of Harmonisation for the Internal Market (OHIM – Alicante, Spain), with reference to the trademarks and drawings listed in Attachment C, Part II;
- (c) within 30 (thirty) Working Days after the signing of this Agreement, at the International Office for the Protection of Industrial Property, located in Geneva (Switzerland), indicating the fractions of the trademark covered by the pledge and observing, if necessary, any additional formalities of recording and/or registration in relation to individual fractions with reference to all of the trademarks listed in Attachment C, Part III;
- (d) within 30 (thirty) Working Days after the signing of this Agreement, at the competent patents and trademarks offices of the countries covered by the Industrial Property Rights listed in Attachment C, Part IV;
- (e) promptly, upon request of the Common Representative, at the competent authorities for Industrial Property Rights listed in Attachment C, Part V,

giving prompt confirmation to the Common Representative of each registration and recording made pursuant to the preceding sub-paragraphs and sending the Common Representative the original documentation issued by the competent offices as proof of such recording.

- 4.2 Pledgor undertakes to sign all acts, documents, or agreements that the Common Representative deems useful or necessary to perform the above-mentioned recordings and hereby gives all necessary consents for such recordings by any interested party (if Pledgor has not already done so itself) by the agreed deadlines. Pledgor also undertakes to sign with the Common Representative any other additional acts or documents that may be necessary or appropriate for purposes of performing the formalities referred to in Paragraph 4.1.2 above and expressly exempts the competent public officials from all liability with regard to the performance of same.
- 4.3 Pledgor will pay all taxes and fees for the executions, registrations, and recordings referred to above.

## **5. REDEMPTION OF PLEDGE**

- 5.1 At the end of the Term, the Pledge will lose effectiveness, all rights connected with the Industrial Property Rights specified in the Pledge will revert to Pledgor and, at Pledgor's request and expense, the Common Representative will sign, in the name and on behalf of the Guaranteed Creditors, an act consenting to cancellation of the Pledge, thereby consenting to recording of cancellation of the Pledge at the offices where it had been recorded for purposes of Article 4 above.

## **6. PLEDGOR'S GUARANTEES AND COMMITMENTS**

- 6.1 Pledgor declares and guarantees as follows to the Guaranteed Creditors:
- 6.1.1 Pledgor is the only legitimate and exclusive owner of the Industrial Property Rights and of the right to their exclusive use; except as provided in Paragraph 6.1.5, each of such assets is free of any encumbrance, collateral, option or pre-emptive right, or any other third-party privilege or right, of a real or personal nature, of any kind, with the exception of the collateral created by this Agreement and by those deriving directly and exclusively from the law; none of the Industrial Property Rights is subject to attachment or seizure or other restrictive order, and is freely transferable;
- 6.1.2 the list of Industrial Property Rights in Attachment C of this Agreement contains all of the trademarks, drawings, models, and patents for industrial inventions owned by Pledgor as at the date this Agreement is signed;
- 6.1.3 the Industrial Property Rights have been duly recorded and/or registered with the Italian Patents and Trademarks Office pursuant to the Industrial Property Code as well as with the competent Offices of the countries covered by the Industrial Property Rights according to the specific rules of each country (with the exception of cases in which a registration application is pending as specified in Attachment C to this Agreement), and as at the date this Agreement is signed all trademarks have been renewed and all costs, expenses, and taxes with respect to the Industrial Property Rights have been paid by Pledgor; therefore, in relation to such Rights, there has been no condition of lapse as referred to in Article 75 of the Industrial Property Code and no condition of lapse as referred to in Articles 26 and 27 of the Industrial Property Code or any analogous condition according to the specific rules of each country;

- 6.1.4 the Industrial Property Rights and their current use do not violate, and when the request for recording of the Pledge is presented they will not violate, any trademark (registered or de facto), any distinctive mark (including symbols, companies, names, emblems, and domain names) or any patent or other third-party right and/or industrial property right or copyright;
- 6.1.5 Pledgor has not assigned or taken steps to dispose of its right to exclusive use of the Industrial Property Rights, except for (i) trademarks registered in Brazil, all granted under licence, and (ii) the trademarks granted under licence for merchandising activities, limited to merchandise categories other than category 12 (pleasure boating), nor has it assumed any commitment to transfer or licence (exclusively or non-exclusively) its right to the Industrial Property Rights to any third party;
- 6.1.6 The Pledge will not be subject to any third-party priority rights.

It is understood that the above declarations also apply to Industrial Property Rights not yet existing or not yet acquired by Pledgor and which will be subject to the Pledge pursuant to this Agreement; such declarations will also be binding with reference to such Industrial Property Rights.

- 6.2 Except as permitted under the Guaranteed Agreements or expressly authorised in writing by the Common Representative, Pledgor must abstain from:
  - 6.2.1 selling, assigning in any way, exchanging, or transferring in any way the Industrial Property Rights or any other right or interest regarding same, and from signing any agreement or consenting to any act involving a waiver, settlement, restriction, or limitation in relation to the Industrial Property Rights, except where any of the Industrial Property Rights is granted under licence for merchandising activities, limited to merchandise categories other than category 12 (pleasure boating), and subject to the condition that this is done in conformity to the obligations specified in the Senior Financing Agreement;
  - 6.2.2 creating or consenting to the creation of any right of guarantee, privilege, or third-party right, or any limitation of the right to transfer the Industrial Property Rights in whole or in part;
  - 6.2.3 take any action that may reasonably prejudice the Pledge.

Without prejudice to Pledgor's obligations for purposes and effects of this Article, if Pledgor defaults in such obligations, without any waiver by the Guaranteed Creditors of their right to enforce such default, Pledgor, for the purposes and effects of Articles 2800 et seq. of the Italian Civil Code, hereby grants to the Guaranteed Creditors a pledge on any and all income or sum received or collected, or to be received or collected, in relation to the creation and economic exploitation of the Industrial Property Rights connected (for purposes of example only) to the sale, transfer, licensing (exclusive or non-exclusive), or any other act of disposal (in whole or in part) of its ownership and its right to use same. For such purpose, and without prejudice to the other obligations referred to in Articles 2800 et seq. of the Italian Civil Code, Pledgor will, by means of Bailiff, immediately notify each debtor of the creation of a pledge on said credits for purposes of this Agreement simultaneously with the generation of credits subject to pledge.

- 6.3 Pledgor must also:
  - 6.3.1. ensure that there will arise none of the causes of forfeiture or nullity of the Industrial Property Rights referred to in Articles 26, 27, and 75 of the Industrial Property Code,

**TRADEMARK**

including on the basis of the specific regulations of each country in which the Industrial Property Rights are registered;

- 6.3.2. timely request renewal of registration of the Industrial Property Rights for purposes of Article 16 of the Industrial Property Code and, with respect to drawings and models, request the 5-year extension for purposes of Article 37 of the Industrial Property Code, as well as, with respect to patents for inventions, pay the taxes for their maintenance, as necessary, and perform all other acts and formalities required for such renewals, extensions, and maintenance pursuant to the regulations of each country; and
- 6.3.3. keep appropriate documentation on the Industrial Property Rights, and permit the Guaranteed Creditors, and for them the Common Representative, at any time subject to reasonable advance written notice, to request and examine copies and extracts of such documentation.

## **7. ADDITIONAL GUARANTEES**

7.1 Pledgor must:

- 7.1.1 promptly stipulate and execute all additional documents and acts, and take all of the additional actions that the Common Representative may request in order to: (1) exercise all rights of the Guaranteed Creditors pursuant to this Agreement, (2) execute and maintain the guarantee on the Industrial Property Rights, and (3) cooperate with the Guaranteed Creditors in order to protect their rights against third-party claims,
- 7.1.2 promptly notify the Common Representative by sending a copy of all notices or letters received in relation to the Industrial Property Rights, including, for purposes of example only, any notice or letter regarding any seizures or attachments or third-party claims in relation to the Industrial Property Rights.

## **8. ENFORCEMENT OF PLEDGE**

This Pledge may be enforced at any time following the occurrence of an Enforcement Event. For purposes of enforcement, the Common Representative will, after giving notice as required by law, have the right to have such rights and assets sold, including by means of an authorised agent, in the ways and forms provided by the Italian Civil Code and by the Italian Code of Civil Procedure.

- 8.1 All other forms of enforcement of the Pledge and assignment of the Industrial Property Rights provided under law are excepted, including without limitation the possibility of demanding payment by assignment of any or all of such assets to prior creditors for purposes of Article 2798 of the Italian Civil Code.
- 8.2 For purposes of this Article, Pledgor agrees that the Common Representative may represent each of the Guaranteed Creditors in all formalities regarding enforcement of the Pledge and transfer of the Industrial Property Rights.
- 8.3 Without prejudice to the terms of the Guaranteed Agreements or of this Agreement, the Pledge may be enforced in relation to all or part of the credits secured by pledge in order to repay all or some of the Guaranteed Credits at their maturities, at the Guaranteed Creditors' discretion.

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0846**

## **9. EFFICACY OF GUARANTEE**

### **9.1 Cumulative Guarantee**

The Pledge is absolute and unconditional; its validity and existence are independent, and it is in addition to all other personal or real guarantees or to all other legal rights, powers, or remedies of which the Guaranteed Creditors may currently or in the future benefit in relation to all or some of the Guaranteed Credits.

### **9.2 Waivers**

Any delay in exercising or any failure to exercise any right pursuant to this Agreement and/or the Guaranteed Agreements by the Guaranteed Creditors will not be considered a waiver of any such rights, and any single or partial exercise will not preclude an additional or different exercise of the same right or of any other right.

### **9.3 Illegality, Invalidity, Ineffectiveness**

Any provision of this Agreement that is illegal, invalid, or ineffective, will have no effect on the validity and effectiveness of this Agreement as a whole or of any other provision of same.

### **9.4 Exemption from liability**

None of the Guaranteed Creditors will be liable for any damage suffered by Pledgor as a consequence of the methods of exercise, attempted exercise, or non-exercise of any of the rights, actions, powers, remedies, or options granted them for purposes of this Agreement and of the Pledge unless in case of fraud or serious fault, and limited to the party to which such fraud or serious fault may be directly attributed.

### **9.5 Continuous Guarantee**

As an explicit exception to Article 1200 of the Italian Civil Code, the Pledge will remain valid in its entirety despite all total or partial payments or performance of the Guaranteed Credits until the Term has expired.

## **10. COMMON REPRESENTATIVE OF GUARANTEED CREDITORS**

- 10.1 Pledgor acknowledges that The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, has been appointed by the Guaranteed Creditors and will act as the Common Representative of the Guaranteed Creditors. It will therefore have active and passive powers of representation, as well as powers of substantive and attorney-in-fact representation in relation to the Pledge, with the effect that all rights and powers granted to the Guaranteed Creditors or to each of them for purposes of this Agreement and in relation to the Pledge may be exercised by The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, as Common Representative, including the right to take any legal action, including preventive action, to safeguard the Pledge and its enforcement, as provided above, on behalf of the Guaranteed Creditors, as well as the power to release the Pledge in the name and on behalf of the Guaranteed Creditors.

- 10.2 As a consequence of the above, Pledgor may validly transmit all letters and notices only to the Common Representative (even if addressed to the other Guaranteed Creditors or even to only one of them, as the case may be), and will consider all letters and notices from the Common Representative in relation to the Pledge and to the pledged Industrial Property Rights as also coming from the other Guaranteed Creditors (or from one of them if so specified), unless otherwise stated in the letter or notice itself.
- 10.3 Pledgor acknowledges the above provisions and likewise acknowledges that the Guaranteed Creditors have the right to replace The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, with another party which, for purposes of this Agreement, will have the same prerogatives and powers as The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, as legal representative of the Guaranteed Creditors. In all cases, replacement of The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch as Security Agent for purposes of the Senior Creditors Agreement will automatically result in its replacement as Common Representative for purposes of this Agreement by the party that will become the Security Agent replacing The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch, provided Pledgor is informed of such replacement in writing.

## 11. TAXES, FEES, EXPENSES, AND INDEMNITY

### 11.1 Expenses

All costs and expenses (including legal fees, stamps, register tax, and any value added tax) with respect to this Agreement, any formalities, and all changes to same, will be charged to Pledgor according to the provisions, *mutatis mutandis*, of Articles 27.1 to 27.4 of the Senior Financing Agreement.

### 11.2 Enforcement Costs

All costs and expenses (including legal and notary fees) incurred in relation to the exercise, maintenance, and/or enforcement of any right, power, or remedy of the Guaranteed Creditors or of the Pledge, or in relation to any action brought by or against the Guaranteed Creditors as a consequence of the acceptance, possession, or following the exercise of any right, power, or remedy by the Guaranteed Creditors, will be charged to Pledgor according to the provisions, *mutatis mutandis*, of Article 27.5 of the Senior Financing Agreement.

### 11.3 Taxes

For tax purposes, it is acknowledged that Pledgor's pledge in favour of the Guaranteed Creditors pursuant to this agreement has been constituted exclusively to guarantee Pledgor's obligations. Therefore, this Agreement is subject to the register tax at the fixed rate because the condition referred to in Article 6 of the Tariff, part one, attached to Presidential Decree no 131 of 26 April 1986, does not exist.

### 11.4 Indemnity

Notwithstanding the release or the partial or total redemption of any guarantee, Pledgor will keep the Guaranteed Creditors and the Common Representative indemnified against any legal action, proceeding, request of damages, loss, liability, and costs that may be incurred by any of them as a consequence of Pledgor's breach of any provision of this Agreement, of the exercise or intention to exercise any of the rights, powers, and remedies granted to the

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0848**

Guaranteed Creditors under this Agreement, or otherwise concerning the Industrial Property Rights.

## **12. ASSIGNMENTS, TRANSFERS, CHANGES AND SUBROGATION**

12.1 The Pledge will remain valid and integral, and will be transferred in whole or in part without the need of any additional consent by Pledgor, as the legal consequence of any total or partial assignment of the Guaranteed Agreements or of the Guaranteed Credits by any of the Guaranteed Creditors.

12.2 For purposes of the Pledge, the assignment of the Guaranteed Agreements or of the Guaranteed Credits will have the nature and effect of assignment of agreement and of assignment of credit, as the case may be, with exclusion of any novative effect on the agreement or on the guaranteed credit existing at the time such assignment is executed.

12.3 Without prejudice to the accessory and automatic nature of transfers pursuant to this Article, Pledgor hereby agrees that the transfer of the Pledge subsequent to assignment to the party named as assignee, in whole or in part, of the Guaranteed Agreements or of the Guaranteed Credits in any deed of assignment stipulated between such party and the Guaranteed Creditors, will be recorded in conformity to the manner specified in Article 4 of this Agreement.

12.4 Pledgor also authorises the Common Representative to request at any time the recordings corresponding to this referred to in Article 4 of this Agreement of all assignments of the Guaranteed Agreements or of the Guaranteed Credits, and expressly exempts the competent public officials from any liability with regard to such formalities.

12.5 For purposes of the recording described in the preceding paragraph, Pledgor undertakes, at the Common Representative's request, to sign the appropriate document needed to record the assignment.

12.6 For purposes and effects of Article 1232 of the Italian Civil Code, the Pledge will remain integral and binding on Pledgor, its successors, assignees, or assigns following changes to all or part of the Guaranteed Agreements or all or part of the Guaranteed Credits (including, for purposes of example only, the extension of credit lines or deferral of payment deadlines for sums due, and/or any change that is considered a novation of the Guaranteed Agreements).

12.7 Pledgor undertakes to confirm in writing the approval referred to in the previous Paragraph based on any change in the Guaranteed Credits or of the Guaranteed Agreements if so requested by the Guaranteed Creditors, including through the Common Representative and in the forms they may reasonably request, either simultaneously or prior to any change in all or part of the Guaranteed Agreements or of a change in all or part of the Guaranteed Credits. For such purpose, as soon as it receives such a request from the Common Representative, Pledgor must:

12.7.1 sign a confirmatory document in the form deemed satisfactory by the Common Representative in order to ensure the validity and effectiveness of the Pledge with reference to the changes made to the Guaranteed Credits;

12.7.2 record such document in the manner conforming to the provisions of Article 4 above.



12.8 Pledgor accepts that every guarantor of a Guaranteed Creditor (hereinafter, the “Third Guarantor”) will substitute in the rights of such Guaranteed Creditor and in its guarantees, including the guarantees provided pursuant to this Agreement, if and to the extent it has satisfied the credit rights of the Guaranteed Creditor in question, without prejudice to any deadline applicable to the Guaranteed Credits and its guarantees. Pledgor accepts that the Common Representative and the Third Guarantor will have the right to execute, and to have third parties execute, any and all acts, formalities, registrations and recordings needed to effect such substitution by the substitute Guaranteed Creditor. Pledgor undertakes to participate in any and all acts or formalities needed to effect such substitution and to make it enforceable against third parties.

12.9 Disclosure

The Guaranteed Creditors will have the right to disclose the information they deem appropriate regarding Pledgor or any other party or this Agreement to any successor, actual or potential, direct or indirect, or to any other party to which such information must be disclosed as required by law.

13. **ELECTION OF DOMICILE, NOTICES**

13.1 For purposes of this Agreement and the Pledge, Pledgor and the Common Representative elect domicile at the addresses shown below:

Pledgor:

Pershing S.p.A.  
c/o  
Ferretti Group  
Via Ansaldo 5/7  
47100 Forlì (FC), Italy  
Attention: Mauro Moretti / Monica Cortesi  
Fax: +39 0543 47 30 69

Common Representative:

The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch  
Via Turati 16/18  
20121 Milan (MI), Italy  
Attention: Licia Ciocca  
Fax: +39 02 29 00 15 93

13.2 All notices, letters, or documents to be sent to any of the parties to this Agreement will have validity only: (i) if sent to the party c/o the address, department, and to the attention of the person specified in Article 13.1 above, and (ii) if faxed, are received in legible form.

14. **WAIVERS AND CHANGES**

14.1 A Guaranteed Creditor’s waiver of its rights pursuant to this Agreement will have validity only if notified in writing.

14.2 Any change in the provisions of this Agreement or in the Pledge, or any non-enforcement of the rights provided herein, will have not effect unless such change or non-enforcement derives from a document signed by Pledgor and by the Common Representative.

15. **APPLICABLE LAW, JURISDICTION**

15.1 This Agreement and the Pledge are governed by Italian law.

15.2 Except in cases of compulsory jurisdiction established by law, the Court of Milan will have exclusive competence concerning any dispute that may arise among the parties with regard to this Agreement and the Pledge.

15.3 As an exception to the provisions of Article 15.2, the Guaranteed Creditors will nevertheless have the right to submit disputes to any other competent court for purposes of current law.

16. **FILING OF ACT**

The parties request that this Agreement be inserted in the file of acts of the Notary who authenticates the signatures.

Milan, 23 January 2007

\_\_\_\_\_ (signature)

Pershing S.p.A.

\_\_\_\_\_ (signature)

The Royal Bank of Scotland plc, Milan Branch

Index no. 35784      File no. 10805

The undersigned, Arrigo Roveda, Notary Public with offices in Milan, Italy, registered with the Board of Notaries of Milan, hereby certifies as true and authentic the above signatures of:

- LICIA CIOCCA, born in Milan (MI), Italy on 28 September 1965, domiciled for purposes of her office at via Turati 16/18 Milan (MI), Italy as the special attorney of:

\* "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC," with headquarters in Edinburgh – Scotland – Great Britain and Northern Ireland, St. Andrew Square 42, which acts through its Milan branch at via Turati 16/18, pursuant to the powers granted her with deed authenticated by notary Luici Cecala of Milan on 12 December 2006, Index no. 24890/6733, a certified copy of which is attached as Attachment E to the deed I authenticated on 23 January 2007, Index no. 35782/10803;

- MAURO CLAUDIO MORETTI, born in Milan (MI), Italy on 9 June 1960, domiciled for purposes of his office at Via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PU), Italy, as Director of:

\* "Pershing S.p.A.," a company with sole partner, with registered office at via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PU), Italy, pursuant to the powers granted him by board of directors resolution dated 19 December 2006, the minutes of which I authenticated in extract on 16 January 2007, Index no. 35723, are attached as Attachment D;

the identities and qualifications of whom I am certain, and who signed in my presence at 10:30 AM.

Milan, via Visconti di Modrone 21  
23 (twenty-three) January 2007 (two thousand seven).

(signature and seal)

**TRADEMARK**  
**REEL: 003492 FRAME: 0851**

**C L I F F O R D**  
**C H A N C E**

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
in associazione con Clifford Chance


NOTAI  
GUIDO E ANTONIO TONDA  
20145 MILANO - VIA ...  
TEL. 02 4885611 - FAX 02 4885122



---


**COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI  
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI PERSHING S.P.A.**

---



## INDICE

Articolo		Pagina	
1.	PREMESSE E DEFINIZIONI .....	2	1.
2.	COSTITUZIONE DELLA GARANZIA .....	5	
3.	GARANZIA SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE FUTURI.....	5	
4.	PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA.....	6	
5.	ESTINZIONE DEL PEGNO.....	7	2.
6.	GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE.....	7	
7.	ULTERIORI GARANZIE .....	9	
8.	ESCUSSIONE DEL PEGNO .....	10	
9.	EFFICACIA DELLA GARANZIA .....	10	
10.	RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI .....	11	(A)
11.	TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO .....	11	
12.	CESSIONI, TRASFERIMENTI, MODIFICHE E SURROGAZIONE.....	12	
13.	ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI .....	14	
14.	RINUNCE E MODIFICHE .....	14	
15.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	14	
16.	ATTO A RACCOLTA .....	15	(B)
	ALLEGATO A (LISTA DEI CREDITORI GARANTITI).....	16	
	ALLEGATO B (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI) ...	17	
	ALLEGATO C (ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE) .....	25	(C)



(D)

TUTTI

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0853

## COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

TRA

1. **Pershing S.p.A.**, società con unico socio costituita in Italia, con sede in Mondolfo (PS), Via J. J. Pershing al n. 1/3, avente capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a Euro 120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, Codice Fiscale e Registro Imprese n. 02622370407 (in qualità di costituente, e d'ora innanzi il "**Costituente**");

E

2. **The Royal Bank of Scotland plc**, con sede in Edimburgo, Scozia (Regno Unito), St. Andrew Square n. 42, EH2 2YB, la quale agisce ai fini del presente contratto mediante la propria Filiale di Milano, Via Turati n. 16/18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Registro Imprese n. 97303360156 (il "**Rappresentante Comune**"), la quale società interviene alla sottoscrizione del presente contratto per sé ed altresì in rappresentanza dei Creditori Garantiti (come *infra* definiti);

PREMESSO CHE

- (A) Il Creditore Garantito indicato nell'Allegato A, in qualità di finanziatore, e, *inter alia*, le società Sestante 3 S.p.A, Ferretti S.p.A., Pershing S.p.A., Riva S.p.A, Itama S.p.A., Apremare S.p.A. and C.R.N. S.p.A. in qualità di "*Original Borrowers*" hanno sottoscritto in Lugano (CH) in data 22 gennaio 2007 un contratto di finanziamento denominato "*Senior and Second Lien Facilities Agreement*". Tale contratto di finanziamento, come meglio descritto all'Allegato B, sarà qui di seguito identificato per brevità come il "**Contratto di Finanziamento Senior**". In forza del Contratto di Finanziamento Senior, il Creditore Garantito indicato nell'Allegato A ha concesso alle società indicate nell'Allegato B, quali società finanziate, il finanziamento meglio descritto nell'Allegato B, subordinatamente, tra l'altro, alla costituzione del Pegno (come *infra* definito).
- (B) Il Creditore Garantito indicato nell'Allegato A, in qualità di finanziatore, e, *inter alia*, Sestante 3 S.p.A. e Ferretti S.p.A., in qualità di "*Borrower*" hanno sottoscritto in Lugano (CH) in data 22 gennaio 2007, un accordo tra i creditori denominato "*Senior and Second Lien Intercreditor Agreement*" (l' "**Accordo tra I Creditori Senior**").
- (C) Il Costituente è titolare dei marchi d'impresa, disegni registrati e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'Allegato C del presente contratto.
- (D) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno i marchi d'impresa, disegni registrati e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'Allegato C del presente contratto (i "**Titoli di Proprietà Industriale**"), congiuntamente e *pro-indiviso* a beneficio dei Creditori Garantiti a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

**TUTTO CIO' PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0854

1. **PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 **Nel corso del presente contratto:**

"**Accordo tra i Creditori**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B);

"**Altri Titoli di Proprietà Industriale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 (*Garanzia su Titoli Di Proprietà Industriale Futuri*);

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato;

"**Codice di Procedura Civile**" indica il codice di procedura civile Italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato ed integrato;

"**Codice della Proprietà Industriale**" indica il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

"**Contratto di Finanziamento Senior**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A;

"**Crediti Garantiti**" indica: (i) tutti i crediti, esistenti o futuri, dei Creditori Garantiti o di alcuno di essi nei confronti del Costituente, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti, includendo, a titolo esemplificativo, ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base ai Rapporti Garantiti), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi, restituzione dell'indebito e/o arricchimento senza causa, nonché (ii) ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo dal Costituente in adempimento dei Rapporti Garantiti;

"**Creditore Garantito**" indica ciascun beneficiario originario della garanzia quivi costituita indicato nell'Allegato A, e qualsiasi suo successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi di alcuno dei Rapporti Garantiti;

"**Debitore**" indica ciascuno dei "*Borrowers*", "*Guarantors*" e "*Additional Obligors*" come ciascuno di tali termini è definito nel Contratto di Finanziamento Senior;

"**Debitore Italiano Rilevante**" indica un Debitore avente sede sociale in Italia e che abbia effettuato pagamenti in adempimento di Crediti Garantiti alla data in cui i Crediti Garantiti sono stati completamente rimborsati ovvero nei due anni precedenti;

"**Documenti di Conforto**" indica, collettivamente, i seguenti documenti, ognuno con data non precedente di cinque giorni alla rispettiva consegna:

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0855**

- ziale
- (a) certificato fallimentare rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
- (b) una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che: (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Debitore Italiano Rilevante diventerà insolvente nei due anni successivi alla data di rilascio di tale dichiarazione;
- nine
- egio
- (c) una dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza e/o del comitato per il controllo sulla gestione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Debitore Italiano Rilevante diventerà insolvente nei due anni successivi alla data di rilascio di tale dichiarazione;
- stato  
o ed
- e le
- (d) visura protesti, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante abbia subito alcun protesto, o la relativa controversia sia stata risolta amichevolmente e il creditore abbia rinunciato al procedimento; e
- tella
- (e) certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale dove ciascun Debitore Italiano Rilevante ha la sede legale (e se diversa, la sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata nei confronti dello stesso;

"Evento Determinante" indica qualunque evento o circostanza definito quale "Event Default" all'Articolo 25 del Contratto di Finanziamento Senior;

"Evento di Escussione" indica il verificarsi di un Evento Determinante (come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior) perdurante e di cui i Creditori Garantiti non rinunciano ad avvalersi, a seguito del quale i Creditori Garantiti hanno inviato una comunicazione di risoluzione ai sensi dell'Articolo 25.15 del Contratto di Finanziamento Senior;

"Giorno Lavorativo" ha il medesimo significato attribuito all'espressione "Business Day" nel Contratto di Finanziamento Senior;

"Legge Fallimentare Italiana" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come successivamente modificato ed integrato;

"Pegno" indica i diritti di garanzia costituiti ai sensi dell'Articolo 2 (Costituzione di Pegno) sui Titoli di Proprietà Industriale e di ogni loro futura rinnovazione, nonché ogni diritto di garanzia derivante dall'estensione della garanzia suddetta ai sensi dell'Articolo 3 (Garanzia su Titoli di Proprietà Industriale Futuri);

TRADEMARK

/REEL: 003492 FRAME 0856

"Periodo di Efficacia" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e che scade nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in accordo con i Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base al Contratto di Finanziamento Senior, restando inteso che i pagamenti effettuati da un Debitore Italiano Rilevante in adempimento di Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- (a) i periodi di revocatoria ovvero il periodo di inefficacia previsti rispettivamente dagli articoli 67 e 65 della Legge Fallimentare Italiana siano decorsi;
- (b) i Documenti di Conforto (ciascuno dei quali con data non anteriore a sette giorni dalla data che dovrebbe cadere l'ultimo giorno del Periodo di Efficacia) siano stati consegnati al Rappresentante Comune, a condizione che nessun Evento Determinante esistesse al momento in cui fu effettuato l'ultimo pagamento effettuato dal Debitore Italiano Rilevante in adempimento di Crediti Garantiti.

Resta comunque inteso che qualora un Debitore Italiano Rilevante sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a quando nessun azione revocatoria ovvero nessuna dichiarazione di inefficacia possa essere esperita su alcun pagamento in base alla Legge Fallimentare Italiana.

2.  
2.1

"Rapporti Garantiti" indica:

- (i) il Contratto di Finanziamento Senior e le operazioni di credito ivi previste; e
- (ii) l'Accordo tra i Creditori Senior;

2.2

"Rappresentante Comune" indica The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano, nella sua veste di rappresentante comune dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 10 (*Rappresentante Comune Dei Creditori Garantiti*);

2.3

"Titoli di Proprietà Industriale" indica tutti i marchi di impresa, i disegni e modelli e i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'Allegato C del presente contratto.

- 1.3 Salvo quanto definito nel presente contratto ovvero laddove il contesto richieda altrimenti, i termini cui è stata data una specifica definizione nel Contratto di Finanziamento Senior avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto ovvero in qualunque altra comunicazione fornita ai sensi o in relazione al presente contratto.

3.  
3.1

- 1.4 Salvo diversa indicazione, qualunque riferimento nel presente contratto a:

- (a) le rubriche degli articoli, paragrafi o allegati è da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un articolo

3.2

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0857 Milan-1.



paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente contratto;

- (b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;
- (c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai i rispettivi successori o aventi causa;
- (d) un "successore" comprende un avente causa o un successore di una qualsiasi parte nonché qualsiasi soggetto che abbia assunto, ai sensi delle leggi della rispettiva giurisdizione di domicilio o di costituzione, i diritti e/o le obbligazioni di una qualunque parte del presente contratto ovvero di alcun altro dei Rapporti Garantiti, o cui, ai sensi di tali leggi, sia stato trasferito qualunque diritto o obbligazione; e
- (e) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

## 2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

- 2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce, congiuntamente e *pro indiviso* a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, a garanzia dei Crediti Garantiti, un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (il "**Pegno**").
- 2.2 Il presente Pegno si intende costituito unitamente all'avviamento collegato ai Titoli di Proprietà Industriale.
- 2.3 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione o della brevettazione dei Titoli di Proprietà Industriale, fino a che tutti i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti.

## 3. GARANZIA SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE FUTURI

- 3.1 Il Costituente si impegna a costituire pegno congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, secondo termini equivalenti a quelli di cui al presente contratto, su tutti gli ulteriori titoli di proprietà industriale, diversi dai Titoli di Proprietà Industriale, che saranno acquisiti a seguito di registrazione o di brevettazione ovvero diventeranno comunque di titolarità del Costituente in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente contratto (gli "**Altri Titoli di Proprietà Industriale**"), a garanzia dei Crediti Garantiti.
- 3.2 Il Costituente e i Creditori Garantiti prestano sin da ora il proprio consenso a stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti ed a compiere ogni azione necessaria al fine di perfezionare la costituzione del Pegno sugli Altri Titoli di Proprietà Industriale non appena questi entreranno a far parte del patrimonio del Costituente.

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0858

4. **PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA**

4.1 **Il Costituente si impegna a:**

4.1.1

registrare in tempo utile il presente contratto, assolvendo la relativa imposta;

4.3

4.1.2

depositare domanda di trascrizione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore dei Creditori Garantiti, presso le seguenti autorità ed in particolare:

5.

5.1

(a) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'Allegato C, Parte I;

(b) entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio comunitario per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna), con riferimento ai marchi e disegni elencati nell'Allegato C, Parte II;

6.

6.1



(c) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale, sito in Ginevra, indicando le frazioni del marchio coperte dal pegno e osservando, se necessario, le ulteriori formalità di registrazione e/o trascrizione in relazione alle singole frazioni con riferimento a tutti i marchi indicati nell'Allegato C, Parte III;

(d) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso i competenti uffici brevetti e marchi dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale indicati nell'Allegato C, Parte IV;

(e) prontamente, a seguito di richiesta del Rappresentante Comune, presso le competenti autorità i Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'Allegato C, Parte V,

dando pronta conferma al Rappresentante Comune della registrazione e della trascrizione effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono ed inviando al rappresentante Comune la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima.

4.2 Il Costituente si impegna a sottoscrivere ogni atto, documento o contratto che il Rappresentante Comune ritenga utile o necessario al fine del compimento delle suddette formalità di registrazione e presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte di qualunque interessato, ove non vi abbia già adempiuto esso stesso, nei termini pattuiti, impegnandosi altresì a sottoscrivere con il Rappresentante Comune qualunque ulteriore atto o altro documento dovesse rendersi necessario od opportuno ai fini dell'espletamento delle formalità di cui al precedente paragrafo 4.1.2 esonerando in



TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0859

ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

- 4.3 Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Costituente.

## 5. ESTINZIONE DEL PEGNO

- 5.1 Al termine del Periodo di Efficacia, il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi con i Titoli di Proprietà Industriale oggetto dello stesso Pegno si ricongiungeranno in capo al Costituente, e su richiesta ed a spese di quest'ultimo, il Rappresentante Comune sottoscriverà, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, un atto di assenso alla cancellazione del Pegno, ivi acconsentendo alla trascrizione della cancellazione del Pegno presso gli uffici dove è stato trascritto ai sensi dell' Articolo 4.

## 6. GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE

### 6.1 Il Costituente inoltre dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:

- 6.1.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei Titoli di Proprietà Industriale e del diritto al loro uso esclusivo; salvo quanto previsto al Paragrafo 6.1.5, ciascuno di tali beni è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun genere, ad eccezione della garanzia reale creata dal presente contratto e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge; nessuno dei Titoli di Proprietà Industriale é sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
- 6.1.2 l'elenco dei Titoli di Proprietà Industriale contenuto all'Allegato C del presente contratto ricomprende tutti i marchi di impresa, disegni e modelli ed i brevetti per invenzioni industriali di cui il Costituente è titolare alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- 6.1.3 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese (fatta eccezione per i casi in cui è pendente domanda di registrazione secondo quanto espressamente indicato nell'Allegato C al presente contratto), e alla data di stipulazione del presente Contratto tutti i marchi di impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate dal Costituente, per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui all'articolo 75 del Codice della Proprietà Industriale e non si è altresì verificata alcuna ipotesi di decadenza di cui agli articoli 26 e 27 del Codice della Proprietà Industriale, o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0860

6.1.4 i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo non violano e non violeranno, al momento della presentazione dell'istanza di trascrizione del Pegno, alcun marchio (registrato o di fatto), alcun segno distintivo inclusi insegne, ditte, denominazioni e ragioni sociali, emblemi e *domain name*, nonché alcun brevetto o altro titolo e/o diritto di proprietà industriale di terzi, nonché diritti d'autore altrui;

6.1.5 il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione sul suo diritto di far uso esclusivo dei Titoli di Proprietà Industriale fatta eccezione per (i) i marchi registrati in Brasile, tutti concessi in licenza d'uso e (ii) i marchi concessi in licenza d'uso nell'esercizio di attività cosiddetta di "*merchandising*", limitatamente alle classi merceologiche diverse dalla classe merceologica N. 12 (nautica di diporto), né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, a terzi il suo diritto sui Titoli di Proprietà Industriale;

6.1.6 Il Pegno non sarà soggetto a diritti di terzi aventi priorità sullo stesso.

Tali dichiarazioni dovranno intendersi riferite anche ai Titoli di Proprietà Industriale non ancora venuti ad esistenza o non ancora acquisiti dal Costituente che saranno assoggettati al Pegno in forza del presente contratto; le medesime dichiarazioni saranno vincolanti anche con riferimento a tali Titoli di Proprietà Industriale.

6.2 Il Costituente dovrà, fatto salvo quanto consentito ai sensi dei Rapporti Garantiti ovvero espressamente autorizzato per iscritto dal Rappresentante Comune, astenersi da:

6.2.1 vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o altrimenti disporre in qualsiasi modo dei Titoli di Proprietà Industriale o di qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi e dal sottoscrivere qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una rinuncia, transazione, restrizione o limitazione in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, fatta eccezione per il caso in cui alcuno dei Titoli di Proprietà Industriale venga concesso in licenza d'uso nell'esercizio di attività cosiddetta di "*merchandising*", limitatamente alle classi merceologiche diverse dalla classe merceologica N. 12 (nautica di diporto), e a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli obblighi previsti ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior;


6.2.2 creare o prestare consenso alla creazione di alcun diritto di garanzia, privilegio o diritto di terzi, o qualunque limitazione alla facoltà di trasferire in tutto o in parte i Titoli di Proprietà Industriale;

6.2.3 intraprendere qualunque azione che possa ragionevolmente pregiudicare il Pegno.

Ferme restando le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi e per gli effetti di cui al presente Articolo, qualora il Costituente si renda inadempiente alle predette obbligazioni, senza rinuncia alcuna da parte dei Creditori Garantiti a far valere detto inadempimento, il Costituente concede sin da ora, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2800 e seguenti del Codice Civile, pegno in favore dei Creditori Garantiti su ogni e qualsiasi provento o somma eventualmente ricevuti o incassati, o da ricevere e incassare, in relazione all'operazione di cui è oggetto il presente contratto.

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0861



6.3

7.

7.1

allo sfruttamento economico dei Titoli di Proprietà Industriale connesso, a titolo esemplificativo, alla vendita, trasferimento, licenza anche non esclusiva o qualunque altro atto di disposizione, anche parziale, della titolarità e del diritto di uso degli stessi. A tal fine, fermi gli altri obblighi di cui agli Articoli 2800 e seguenti del Codice Civile, il Costituente notificherà a mezzo di Ufficiale Giudiziario immediatamente, e comunque contestualmente al sorgere dei predetti crediti oggetto del pegno, a ciascun debitore l'avvenuta costituzione del pegno su detti crediti ai sensi del presente contratto.

### 6.3 Il Costituente dovrà inoltre:

6.3.1 far sì che non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui agli articoli 26, 27, e 75 del Codice della Proprietà Industriale, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati;

6.3.2 richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale e, nel caso dei disegni e modelli, richiedere la proroga quinquennale ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Proprietà Industriale, nonché, nel caso di brevetti per invenzioni, provvedere al pagamento delle tasse per il loro mantenimento, a seconda del caso, e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni, proroghe, mantenimenti, a seconda delle disciplina nazionali dei rispettivi paesi; e


6.3.3 tenere adeguata documentazione inerente i Titoli di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo ragionevole preavviso scritto, ai Creditori Garantiti, e per essi al Rappresentante Comune di richiedere ed esaminare copie ed estratti di tale documentazione;

## 7. ULTERIORI GARANZIE

### 7.1 Il Costituente dovrà:

7.1.1 prontamente stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni che il Rappresentante Comune dovesse richiedere al fine di: (1) esercitare ogni diritto dei Creditori Garantiti in base al presente contratto, (2) perfezionare e mantenere la garanzia sui Titoli di Proprietà Industriale, ed assicurare l'escutibilità di tale garanzia nei confronti di terzi, e (3) cooperare con i Creditori Garantiti al fine di proteggere i loro diritti da pretese di terzi;

7.1.2 dare pronta comunicazione al Rappresentante Comune (inviando copia) di ogni notifica o comunicazione ricevuta in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi notifica o comunicazione in relazione ad eventuali sequestri o pignoramenti o comunque pretese di terzi in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale.



00019235 000038EC WD139001  
00062427 05/02/2007 18.02.34

TRADEMARK  
REEL: 003492 FRAME: 0862

8. **ESCUSSIONE DEL PEGNO**

L'escussione del presente Pegno sarà effettuata in qualunque momento successivamente al verificarsi di un Evento di Escussione. Ai fini dell'escussione del Pegno il Rappresentante Comune avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge, di far vendere, anche a mezzo di persona autorizzata, tali diritti e beni nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

9.5

8.1 E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dei Titoli di Proprietà Industriale prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento di tali beni o alcuni di essi a favore dei creditori procedenti ai sensi dell'Articolo 2798 del Codice Civile.

10.

10.1

8.2 Ai fini del presente Articolo il Costituente accetta che il Rappresentante Comune possa rappresentare ciascuno dei Creditori Garantiti ai fini di ogni formalità relativa all'escussione del Pegno ed al trasferimento dei Titoli di Proprietà Industriale.

8.3 Senza pregiudizio di quanto previsto dai Rapporti Garantiti o dal presente contratto, il Pegno potrà essere escusso in relazione a tutti o parte dei crediti sottoposti a garanzia pignoratizia al fine di ripagare tutti o alcuni dei Crediti Garantiti alle relative scadenze, a discrezione dei Creditori Garantiti.

9. **EFFICACIA DELLA GARANZIA**

9.1 **Garanzia Cumulativa**

10.2

Il Pegno è assoluto ed incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale ovvero ad ogni altro diritto, facoltà o rimedio previsto dalla legge di cui i Creditori Garantiti possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

10.3

9.2 **Rinunce**

Il ritardato o il mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti di un qualsiasi diritto ai sensi del presente contratto e/o dei Rapporti Garantiti non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio ne precluderà uno ulteriore o diverso esercizio del medesimo diritto o di qualunque altro diritto.

9.3 **Illegalità, Invalidità, Inefficacia**

La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia del presente contratto o di qualunque altra disposizione dello stesso.

11.

11.1

9.4 **Esonero da Responsabilità**

Nessuno dei Creditori Garantiti sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Costituente in conseguenza delle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0863

diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente contratto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

9.5 **Garanzia Continua**

In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

10. **RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI**

10.1 Il Costituente prende atto che The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano è dai Creditori Garantiti nominata ed agirà quale Rappresentante Comune dei Creditori Garantiti, ed avrà pertanto potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, in relazione al Pegno, all'effetto che ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Garantiti o a ciascuno di essi ai sensi del presente contratto ed in relazione al Pegno, potrà essere esercitato da The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano quale Rappresentante Comune, ivi inclusa la facoltà di intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione alla tutela del Pegno ed alla sua escussione, come sopra previsto, per conto dei Creditori Garantiti, nonché il potere di liberare il pegno in nome e per conto dei Creditori Garantiti.

10.2 In conseguenza di quanto sopra il Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione al solo Rappresentante Comune (anche se destinata agli altri Creditori Garantiti o ad uno solo di essi, a seconda del caso) e considerare ogni comunicazione proveniente dal Rappresentante Comune in relazione al Pegno ed ai Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno stesso come proveniente anche dagli altri Creditori Garantiti (o da alcuno di essi se così precisato), a meno che diversamente sia specificato nella stessa comunicazione.

10.3 Il Costituente prende atto di quanto sopra e della facoltà dei Creditori Garantiti di sostituire The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano con altro soggetto che, ai fini del presente contratto, avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri di The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano in qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti. Si precisa ad ogni buon conto che la sostituzione di The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano quale "Security Agent" ai sensi del Accordo tra i Creditori Senior comporterà l'automatica sua sostituzione quale Rappresentante Comune ai fini del presente contratto, a favore del soggetto che assumerà il ruolo di "Security Agent" in sostituzione di The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano, a condizione che tale sostituzione sia comunicata per iscritto al Costituente.

11. **TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO**

11.1 **Spese**

Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto), relativi al presente contratto, le relative formalità e ogni

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0864**

modifica allo stesso saranno a carico del Costituente secondo i termini, *mutatis mutandis*, previsti agli articoli dal 27.1 al 27.4 del Contratto di Finanziamento Senior.

**11.2 Costi di Escussione**

12.4

Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali e notarili) sostenuti in relazione all'esercizio, mantenimento e/o escussione di qualunque loro diritto, facoltà o rimedio dei Creditori Garantiti o del Pegno, ovvero in relazione a qualunque procedimento promosso da o nei confronti dei Creditori Garantiti in conseguenza della accettazione, detenzione, o a seguito dell'esercizio di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio da parte dei Creditori Garantiti medesimi saranno a carico del Costituente secondo i termini, *mutatis mutandis*, previsti all'articolo 27.5 del Contratto di Finanziamento Senior.

12.5

**11.3 Imposte**

12.6

Ai fini fiscali, si dà atto che il pegno creato dal Costituente in favore dei Creditori Garantiti con il presente contratto è costituito esclusivamente a garanzia di obbligazioni proprie del Costituente medesimo e, pertanto, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

12.7

**11.4 Indennizzo**

Il Costituente, nonostante il rilascio o la liberazione parziale o integrale di qualunque garanzia, manterrà indenni i Creditori Garantiti ed il Rappresentante Comune da qualunque azione legale, procedimento, richiesta di risarcimento, perdita, responsabilità e costi eventualmente sostenuti da alcuno dei medesimi in conseguenza di alcuna violazione da parte del Costituente delle disposizioni del presente contratto, dell'esercizio o dell'intenzione di esercitare alcuno dei diritti, facoltà o rimedi conferiti ai Creditori Garantiti dal presente contratto, o altrimenti relativi ai Titoli di Proprietà Industriale.

**12. CESSIONI, TRASFERIMENTI, MODIFICHE E SURROGAZIONE**

12.1 Il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte di alcuno dei Creditori Garantiti dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.

12.8

12.2 Ai fini del Pegno, la cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti avrà natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sul credito garantito esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione.

12.3 Senza pregiudizio della natura accessoria ed automatica dei trasferimenti secondo quanto previsto al presente Articolo 12, il Costituente presta sin d'ora il proprio consenso a che il trasferimento del Pegno conseguente alla cessione a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario, in tutto o in parte, dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti in alcun

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0865**



atto di cessione stipulato tra tale soggetto e i Creditori Garantiti, sia trascritto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 4 del presente contratto.

12.4 Il Costituente autorizza altresì il Rappresentante Comune a domandare in ogni momento le trascrizioni corrispondenti a quelle di cui all'Articolo 4 del presente contratto, di ogni cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento di tale formalità.

12.5 Al fine di procedere alla trascrizione prevista al Paragrafo che precede, il Costituente si impegna ad intervenire, su richiesta del Rappresentante Comune, alla sottoscrizione di titolo idoneo ad ottenere la trascrizione dell'avvenuta cessione.

12.6 Il Pegno permarrà nella sua integrità e rimarrà vincolante per il Costituente, i suoi successori, cessionari o aventi causa anche a seguito di modifiche di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, l'estensione delle linee di credito ovvero il posticipo dei termini di rimborso delle somme dovute e/o qualsiasi modifica che sia considerata una novazione dei Rapporti Garantiti) anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1232 del Codice Civile.

12.7 Il Costituente si impegna a confermare per iscritto, se richiesto dai Creditori Garantiti, anche a mezzo del Rappresentante Comune e nelle forme che questi ragionevolmente richiederanno, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica di tutti o parte dei Crediti Garantiti, il proprio accordo di cui al Paragrafo che precede in rapporto a qualsiasi modifica dei Crediti Garantiti o dei Rapporti Garantiti. A tal fine, il Costituente dovrà, prontamente non appena richiesto dal Rappresentante Comune:

12.7.1 sottoscrivere un atto confermativo, in forma giudicata soddisfacente dal Rappresentante Comune, al fine di assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento alle modifiche così intervenute ai Crediti Garantiti;

12.7.2 procedere alla trascrizione di tale atto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 4 del presente contratto.

12.8 Il Costituente accetta che ogni garante di un Creditore Garantito (qui di seguito, il "**Terzo Garante**") si surrognerà nei diritti di tale Creditore Garantito, e nelle relative garanzie, incluse le garanzie costituite in forza del presente contratto, nel caso e nella misura in cui abbia soddisfatto le ragioni di credito del Creditore Garantito in questione, fermo restando ogni termine applicabile ai Crediti Garantiti ed alle relative garanzie. Il Costituente accetta che il Rappresentante Comune ed il Terzo Garante avranno facoltà di compiere e di ottenere da terzi il compimento di ogni e qualsiasi atto, formalità, iscrizione e registrazione necessaria al fine di perfezionare tale surrogazione nei diritti del Creditore Garantito surrogante. Il Costituente si impegna comunque ad intervenire al compimento di ogni e qualsiasi atto o formalità necessario al fine di perfezionare e rendere opponibile ai terzi tale surrogazione.

12.9 **Divulgazione**

I Creditori Garantiti avranno il diritto di divulgare quelle informazioni che riterranno opportune, inerenti il Costituente o qualunque altro soggetto ovvero relative al presente contratto, a qualunque successore effettivo o potenziale, diretto o indiretto, o ad alto soggetto cui tali informazioni devono essere divulgate ai sensi delle leggi vigenti.

13. **ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

13.1 Ai fini del presente contratto e del Pegno, il Costituente e il Rappresentante Comune eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

**Costituente:**

Pershing S.p.A.  
c/o  
Ferretti Group  
Via Ansaldo 5/7  
47100 Forlì (FC)  
Att.: Mauro Moretti / Monica Cortesi  
Fax: +39 0543 47 30 69

**Rappresentante Comune:**

The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano  
Via Turati 16/18  
20121 Milano (MI)  
Att.: Licia Ciocca  
Fax: +39 02 29 00 15 93



13.2 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente contratto sarà efficace unicamente se: (i) indirizzati alla parte stessa presso l'indirizzo, il dipartimento ed all'attenzione della persona indicati al precedente paragrafo e, (ii) se inviati per fax, siano ricevuti in forma leggibile.

14. **RINUNCE E MODIFICHE**

14.1 Qualsiasi rinuncia da parte di un Creditore Garantito ai propri diritti derivanti dal presente contratto non sarà efficace se non comunicata per iscritto.

14.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Rappresentante Comune.

15. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

15.1 Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.



TRADEMARK  
REEL: 003492 FRAME: 0867

15.:

15.:

16.

Mi

Per

Th

R

C

i

S

-

c

q

\*

S

n

T

a

c

f

a

p

-

d

n  
Mila


15.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente contratto ed al Pegno.

15.3 In deroga a quanto previsto all'Articolo 15.2, resta comunque impregiudicato il diritto dei Creditori Garantiti di adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

16. **ATTO A RACCOLTA**

Le parti richiedono che il presente atto venga inserito in raccolta negli atti del Notaio che ne autenticerà le firme.

Milano, 23 gennaio 2007

  
Pershing S.p.A.

  
The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano

Repertorio n. 35784

Raccolta n. 10805

Certifico io sottoscritto dr. Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, vere ed autentiche le suestese firme dei signori:

- LICIA CIOCCA, nata a Milano (MI) il 28 settembre 1965, domiciliata per la carica a Milano (MI), via Turati n. 16/18, quale procuratrice speciale della:

\* "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC", con sede in Edimburgo - Scozia - Gran Bretagna e Irlanda del Nord, St. Andrew Square n. 42, che agisce mediante la propria filiale di Milano, via Turati n. 16/18, in forza dei poteri conferitile con atto autenticato dal notaio Luigi Cecala di Milano in data 12 dicembre 2006 al n. 24890/6733 di repertorio che, in copia conforme all'originale, trovasi allegato sotto -E- all'atto da me autenticato in data 23 gennaio 2007 al n. 35782/10803 di repertorio;

- MAURO CLAUDIO MORETTI, nato a Milano (MI) il 9 giugno 1960, domiciliato per la carica a Mondolfo (PU), via J.J. Pershing

n. 1/3  
Milan-1/186940/02

quale consigliere di amministrazione del


**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0868**

\* "PERSHING S.P.A." società unipersonale, con sede in Mondolfo (PU), via J.J. Pershing n. 1/3, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione della società con delibera in data 19 dicembre 2006 il cui verbale, da me autenticato per estratto in data 16 gennaio 2007 al n. 35723 di repertorio, si allega sotto -D-;

delle cui identità personali e qualifiche sono certo, i quali hanno firmato in mia presenza alle ore 10,30.


Milano, via Visconti di Modrone n. 21,  
23 (ventitre) gennaio 2007 (duemilasette).



Allegato A - al n. 35784/10805 di rep.

**ALLEGATO A (LISTA DEI CREDITORI GARANTITI)**

The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano, Via Turati 16/18, Milano



*Locca*

*[Signature]*

Allegato - B - al n. 35784/10805 di rep.

**ALLEGATO B (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI)**

2

**(A) Ammontare complessivo concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior:**

- (a) linee di credito a breve termine (*ST Facilities*) a favore di Sestante 3 S.p.A.: ST Facility A1, ST Facility B1, ST Facility C1, ST Facility E e ST Facility F per un importo massimo complessivo pari a Euro 900.000.000 e ST Revolving Facility 1 per importo massimo pari a Euro 130.000.000;
- (b) linee di credito a breve termine (*ST Facilities*) a favore degli prenditori originari (*Original Borrowers*) esclusa Sestante 3 S.p.A.: ST Facility A2, ST Facility B2, ST Facility C2 e ST Facility D per un importo massimo complessivo pari a Euro 765.000.000 e ST Revolving Facility 2 per importo massimo pari a Euro 130.000.000;
- (c) linee di credito a medio termine (*MT Facilities*): MT Facility A, MT Facility B, MT Facility C, MT Facility D, MT Facility E e MF Facility F per un importo massimo complessivo pari a Euro 950.000.000 e MT Revolving Facility per importo massimo pari a Euro 130.000.000,

restando inteso che in nessun caso la somma della: (1) ST Facility A1, ST Facility A2 e MT Facility A potrà superare Euro 175.000.000; (2) ST Facility B1, ST Facility B2 e MT Facility B potrà superare Euro 270.000.000; (3) ST Facility C1, ST Facility C2 e MT Facility C potrà superare Euro 270.000.000; (4) ST Facility D e MT Facility D potrà superare Euro 50.000.000; (5) ST Facility E e MT Facility E potrà superare Euro 120.000.000; (6) ST Facility F e MT Facility F potrà superare Euro 65.000.000; e (7) ST Revolving Facility e MT Revolving Facility potrà superare Euro 130.000.000.

**(B) Linee di credito a breve termine concesse a Sestante 3 S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior:**


**1. Apertura di credito: ST Facility A1**

Ammontare capitale massimo: Euro 175.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: Ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).



TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0871

2. **Apertura di credito: ST Facility B1**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,60% e 2,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: Ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

3. **Apertura di credito: ST Facility C1**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine del 3,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: Ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

4. **Apertura di credito: ST Facility E**

Ammontare capitale massimo: Euro 120.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine del 4,85% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: Ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0872

5. **Apertura di credito: ST Facility F, suddivisa in tre tranches: ST Facility F1, ST Facility F2, ST Facility F3**

Ammontare capitale massimo: Euro 65.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% per la ST Facility F1, un margine variabile tra 2,60 e 2,10 per la ST Facility F2 e un margine del 3,10 per la ST Facility F3, e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1%;

Rimborso: Ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

6. **Apertura di credito: ST Revolving Facility 1**

Ammontare capitale massimo: Euro 130.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior), o LIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) per gli utilizzi in US\$, più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);


Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

\* \* \*

(C) **Linee di credito a breve termine concesse a:**

- Ferretti S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN);
- Pershing S.p.A., Via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PS);
- Riva S.p.A., Via Predore 30, Sarnico (BG);
- Itama S.p.A., Lungo Tevere Dante 271, Roma;
- Apremare S.p.A., Via Santa Lucia 15/F, Sorrento (NA);



1.

2.

3.





- C.R.N. S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN),

ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior:

1. **Apertura di credito: ST Facility A2**

Ammontare capitale massimo: Euro 175.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

2. **Apertura di credito: ST Facility B2**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,60% e 2,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

3. **Apertura di credito: ST Facility C2**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine del 3,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0874

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

4. **Apertura di credito: ST Facility D**

Ammontare capitale massimo: Euro 50.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

5. **Apertura di credito: ST Revolving Facility 2**

Ammontare capitale massimo: Euro 130.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior), o LIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) per gli utilizzi in US\$, più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 364 giorni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

\* \* \*

(D) **Linee di credito a medio termine concesse a:**

- la società risultante dalla fusione ex articolo 2501-bis del Codice Civile di Ferretti S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN) e Sestante 3 S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN);
- Pershing S.p.A., Via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PS);
- Riva S.p.A., Via Predore 30, Sarnico (BG);

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0875

- Itama S.p.A., Lungo Tevere Dante 271, Roma (RM);
- Apremare S.p.A., Via Santa Lucia 15/F, Sorrento (NA);
- CRN S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN),

ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior:

1. **Apertura di credito: MT Facility A**

Ammontare capitale massimo: Euro 175.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: in rate semestrali di valore variabile, l'ultima delle quali avente scadenza alla data che cade 7 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

2. **Apertura di credito: MT Facility B**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,60% e 2,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 8 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

---

3. **Apertura di credito: MT Facility C**

Ammontare capitale massimo: Euro 270.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine del 3,10% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 9 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).



4. **Apertura di credito: MT Facility D**

Ammontare capitale massimo: Euro 50.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: in rate semestrali di valore uguale, l'ultima delle quali avente scadenza alla data che cade 7 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

5. **Apertura di credito: MT Facility E**

Ammontare capitale massimo: Euro 120.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine del 4,85% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1,00%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 9 anni e mezzo dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).

6. **Apertura di credito: MT Facility F, suddivisa in tre tranches: MT Facility F1, MT Facility F2, MT Facility F3**

Ammontare capitale massimo: Euro 65.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% per la MT Facility F1,

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0877

un margine variabile tra 2,60 e 2,10 per la MT Facility F2 e un margine del 3,10 per la MT Facility F3 e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1%;

Rimborso: (i) MT Facility F1: in rate semestrali di valore variabile, l'ultima delle quali avente scadenza alla data che cade 7 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)); (ii) MT Facility F2: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 8 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)) e (iii) MT Facility F3: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 9 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).


#### 7. Apertura di credito: MT Revolving Facility

Ammontare capitale massimo: Euro 130.000.000

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior), o LIBOR (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior) per gli utilizzi in US\$, più un margine variabile tra 2,10% e 1,35% e gli eventuali Mandatory Costs (come definiti nel Contratto di Finanziamento Senior);

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente alla data che cade 7 anni dal primo utilizzo del finanziamento (ossia dalla ST Closing Date (come definita nel Contratto di Finanziamento Senior)).



Allegato C - al n. 35784/10005 di Rep.

**ALLEGATO C (ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)**

**Parte I**

(Marchi e Brevetti Italiani)

RIFERIMENTO	NAZIONE/I	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSI INT.	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/I
22.IT.1	Italia	Registrato	PERSHING (D)	03, 07, 09, 12, 24, 25	BO2005C000201 8 mar 2005	961.948 6 apr 2005	8 mar 2015	PERSHING S.P.A.
22.IT.2	Italia	Domanda depositata	PERSHING (F)	03, 07, 09, 12, 24, 25	BO2005C000202 8 mar 2005		8 mar 2015	PERSHING S.P.A.

**Parte II**

(Marchi e Disegni Comunitari)

RIFERIMENTO	NAZIONE/I	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSI INT.	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/I
22.EM.1	Marchio Comunitario	Rinnovo concesso	PERSHING (D)	07, 09, 12	278226 9 giu 2006	278.226 1 lug 2006	1 lug 2016	PERSHING S.P.A.
22.EM.1A	Marchio Comunitario	Rinnovo concesso	PERSHING (D)	03, 24, 25	420828 2 ott 2006	420.828 3 dic 2006	3 dic 2016	PERSHING S.P.A.
22.EM.2	Marchio Comunitario	Registrato	PERSHING (F)	07, 09, 12	3120805 28 mar 2003	3.120.805 17 dic 2004	28 mar 2013	PERSHING S.P.A.
22.EM.2A	Marchio Comunitario	Registrato	PERSHING (F)	03, 24, 25	3114402 28 mar 2003	3.114.402 16 apr 2004	28 mar 2013	PERSHING S.P.A.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 000038 EC  
 15/01/2007 08:27:04  
 00058287  
 0000-000009  
 010130001  
 74F19384323000CE  
 10106028946 516 9

**Parte III**  
(Marchi Internazionali)

RIFERIMENTO	NAZIONE/I	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSI INT.	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/I
22.IX.1	Marchio Internazionale: Australia, Svizzera, Federazione Russa	Registrazione di Marchio Internazionale pubblicata	PERSHING (D)	07, 09, 12	2014D/2005 10 mar 2005	849.247 6 apr 2005	6 apr 2015	PERSHING S.P.A.

**Par Parte IV**  
(Altri Titoli di Proprietà Industriale)

RIFERIMENTO	NAZIONE/I	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSI INT.	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/I
22.BR.1	Brasile	Registrato	PERSHING (D)	12	821242431 27 nov 1998	821.242.431 17 set 2002	17 set 2012	PERSHING S.P.A.
22.US.1	Stati Uniti	Registrato	PERSHING (D)	12	75/233154 29 gen 1997	2.161.606 2 giu 1998	2 giu 2008	PERSHING S.P.A.

**TRADEMARK**

REEL: 003492 FRAME: 0880

Rbs-ity/D14-ITY

- 26 -

Milan-1/1869-0002

**Parte V**  
(Rimanenti Titoli di Proprietà Industriale)

RIFERIMENTO	NAZIONE/I	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSI INT.	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/I
22.AR.1	Argentina	Registrato	PERSHING (D)	12	2294487 29 giu 2000	1.863.222 12 mar 2002	12 mar 2012	PERSHING S.P.A.
22.CN.1	Cina	Domanda depositata	PERSHING (D)	12	4541428 15 mar 2005			PERSHING S.P.A.
22.CN.2	Cina	Domanda depositata	PERSHING (in cinese) (D)	12	4541447 15 mar 2005			PERSHING S.P.A.
22.HK.1	Hong Kong	Rinnovo concesso	PERSHING (D)	12	Depositato il 7 apr 2004	199804617 7 apr 2004	7 apr 2014	PERSHING S.P.A.
22.JP.1	Giappone	Registrato	PERSHING (D)	12	1997-113359 7 mag 1997	4.237.224 5 feb 1999	5 feb 2009	PERSHING S.P.A.
22.SG.1	Singapore	Registrato	PERSHING (D)	12	S/3995/97 5 apr 1997	T97/03995E 5 apr 1997	5 apr 2007	PERSHING S.P.A.

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0881

Rbs-ity/D14-ITY

- 27 -

Milano 1/186940/02

Lib

L  
in  
A

A  
nc  
int

co

- p  
Ga  
l co  
in s

deli

Api

Gru

inei

Pas

dell'



**PERSHING S.p.A.**

(Socio unico, direzione e coordinamento: FERRETTI S.p.A.)

**Sede in Mondolfo (PU) - Via J.J. Pershing 1/3**

**Capitale sociale € 120.000,00 i.v.**

**Registro Imprese di Pesaro e Urbino - c.f.: 02 622 370 407**

**R.E.A. C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino n. 145.888**



Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006

L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre alle ore 9.30 (nove e minuti trenta), in Mondolfo - Via J.J. Pershing, 1-3, presso gli uffici di Pershing SpA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione di un'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento bancario delle società del Gruppo Ferretti, della costituzione delle relative garanzie; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

A norma dello Statuto Sociale assume la presidenza l'amministratore delegato Fabio Fraternali che, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Società, porge il benvenuto a tutti gli intervenuti, mentre funge da segretario il sig. Gerardo Urti, per unanime designazione, il quale accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- per il Consiglio di amministrazione sono presenti, oltre all' Amministratore Delegato Fabio Fraternali, i

componenti

- Luca Ferrari
- Mauro Claudio Moretti
- Attilio Antonelli collegato telefonicamente

- per il Collegio sindacale assistono ai lavori il presidente del Collegio Italo Ricciotti il sindaco effettivo Luzzi Gabriel;

I consiglieri ed i sindaci collegati telefonicamente sono stati identificati e riconosciuti dai consiglieri presenti in sede.

Constate le presenze di cui sopra, il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare, pertanto apre i lavori passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno.

**Approvazione di un'operazione di rifinanziamento dell'indebitamento bancario delle società del Gruppo Ferretti, della costituzione delle relative garanzie e della relativa documentazione; delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti dell'informativa ricevuta dalla controllante Ferretti S.p.A. in merito ad una delibera in via di assunzione da

**TRADEMARK**

**REEL: 003492 FRAME: 0882**

- 17 -

Milano 1/186940/02

parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima che prevede, in particolare, il rimborso anticipato del finanziamento 1° agosto 2005 da parte delle società del gruppo che ne siano parte in qualità di beneficiarie nonché la cancellazione immediata delle garanzie concesse in tale ambito in favore dei relativi finanziatori e, infine, la sottoscrizione di un nuovo accordo di finanziamento.

Tale operazione di ristrutturazione dell'indebitamento bancario del Gruppo sarebbe effettuata nel contesto della nota prospettata operazione di compravendita che avrà, ove perfezionata, ad oggetto l'intero pacchetto azionario della capogruppo.

Il Presidente riferisce dunque ai presenti che Stemcove Limited (società che ha stipulato con la Impe Lux S.à r.l., società indirettamente controllante la nostra Società, il contratto di compravendita preliminare dell'intero pacchetto azionario della Ferretti S.p.A.) ha ottenuto l'impegno di The Royal Bank of Scotland Plc., Milan Branch, a mettere a disposizione della Stemcove Limited, o del soggetto da questa designato ai fini del perfezionamento dell'acquisizione, e delle società che diverrebbero sue controllate per effetto di tale acquisizione, ivi inclusa dunque la Ferretti S.p.A. e talune sue controllate, linee di credito per gli importi meglio specificati nel prosieguo della trattazione. Il Presidente puntualizza come solo alcune delle linee di credito che verranno messe a disposizione da The Royal Bank of Scotland Plc., Milan Branch (**RBS**) saranno finalizzate a far fronte alle esigenze finanziarie di Stemcove Limited, o del soggetto da questa designato, in relazione all'acquisizione da parte di Stemcove Limited, o del soggetto da questa designato, delle azioni della Società, mentre altre linee di credito saranno finalizzate al rifinanziamento dell'indebitamento finanziario e al finanziamento di investimenti (c.d. capex) e di acquisizioni da parte della Ferretti S.p.A. e di talune sue controllate.

Nell'ambito della complessiva operazione di finanziamento sopra descritta, e con specifica ed inderogabile esclusione delle linee di credito finalizzate all'acquisizione, è richiesto che la Società e talune sue controllate sottoscrivano e stipolino, *inter alia*, il contratto di finanziamento denominato *Senior and Second Lien Facilities Agreement* (il **Contratto di Finanziamento**) con RBS.

Il Presidente sottolinea come, in ragione di considerazioni attinenti alla tempistica dell'operazione, è previsto che la Società stipuli il Contratto di Finanziamento anteriormente al perfezionamento dell'acquisizione ma che nessun costo, spesa o commissione, diretto o indiretto, derivante dalla stipula del Contratto di Finanziamento sarà dovuto dalla Società prima del perfezionamento dell'acquisizione stessa; a tal riguardo, il Presidente riferisce ai presenti il contenuto dell'articolo del Contratto di Finanziamento ove è espressamente prevista tale circostanza. La Società deve pertanto decidere se procedere alla stipula del

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0883

Contratto di Finanziamento secondo quanto brevemente descritto.

A tal fine il Presidente passa ad illustrare nel dettaglio ai presenti gli elementi principali del Contratto di Finanziamento (copia sostanzialmente definitiva del quale è stato distribuito ai signori Consiglieri di Amministrazione) soffermandosi sulle pattuizioni più significative.

In particolare, il Presidente fa rilevare ai presenti che:

(a) il Contratto di Finanziamento prevede la messa a disposizione della Società e delle altre società del Gruppo (le **Società del Gruppo**) che diverranno parte del medesimo delle seguenti linee di credito:

- (i) una linea di credito a breve termine per l'importo massimo complessivo di Euro 175 milioni (**ST Facilities A2**);
- (ii) una linea di credito a breve termine per l'importo massimo complessivo di Euro 270 milioni (**ST Facilities B2**);
- (iii) una linea di credito a breve termine per l'importo massimo complessivo di Euro 270 milioni (**ST Facilities C2**).

Le predette tre linee di credito sarebbero disponibili al fine di rifinanziare l'indebitamento finanziario a medio termine della Società e delle Società del Gruppo quale risultante alla data del perfezionamento dell'acquisizione.

- (iv) Una linea di credito a breve termine c.d. capex/acquisition (**ST Facility D**) per l'importo complessivo massimo di Euro 50 milioni, per il fine di:
  - (A) finanziare investimenti (c.d. capex) o rifinanziare esborsi (inclusi quelli relativi al rimborso alle linee di credito c.d. revolving) di tipo c.d. capex;
  - (B) finanziare operazioni di acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento;
  - (C) pagare costi e spese relativi alle acquisizioni consentite;
  - (D) rifinanziare l'indebitamento finanziario dei soggetti acquisiti nell'ambito delle acquisizioni consentite;
  - (E) pagare costi, investimenti e spese relativi ad operazioni di ristrutturazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasferimenti di sede, liquidazione di beni superflui e riorganizzazioni societarie o finanziare esborsi già effettuati a tal fine (anche mediante i proventi delle linee di credito c.d. revolving).
- (v) Una linea di credito di tipo c.d. revolving multicurrency in Euro o USD per l'importo massimo

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0884

complessivo di circa Euro 130 milioni (ST Revolving Facility 2) finalizzata al soddisfacimento delle generali esigenze di cassa della Società.

Il Presidente segnala come le suddette linee di credito avranno tutte durata di 12 mesi dalla data di utilizzo. È già stato ottenuto l'impegno di RBS ad erogare alla Società analoghe linee di credito a medio termine al fine di rifinanziare l'indebitamento a breve termine così creato. La disponibilità delle linee a medio termine sarà, tra le altre condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento, condizionata al perfezionamento della fusione tra la Ferretti S.p.A. e l'acquirente della partecipazione nella stessa e al perfezionamento delle garanzie per le medesime linee di credito a medio termine.


Le componenti di interessi da corrispondere sulle erogazioni effettuate ai sensi delle linee di credito

menzionate sarebbero i seguenti:

- il Margine, come dettagliato di seguito;
- l'EURIBOR o, per erogazioni in USD, il LIBOR;
- eventuali c.d. *mandatory costs*.

Il Margine applicabile alle linee di credito sarebbe il seguente:

- ST Facility A2, 2,10% p.a.;
- ST Facility B2, 2,60% p.a.;
- ST Facility C2, 3,10% p.a.;
- ST Facility D, 2,10% p.a.;
- ST Revolving Facility 2, 2,10% p.a.



in argomento di costi dell'operazione di finanziamento - per tali intendendosi le commissioni dovute (come dettagliate nella c.d. Fee Letter circolata ai presenti) a fronte della messa a disposizione e gestione del finanziamento nonché, più in generale, i costi ed i compensi dei professionisti (i.e. consulenti legali e fiscali, esperti finanziari e contabili ed altri) della cui opera ci si è avvalsi nelle fasi di strutturazione e negoziazione del finanziamento - il Presidente fa rilevare ai presenti che gli stessi sono sostenuti *pro quota* dalla Società sulla base dell'importo delle linee di credito che saranno messe a disposizione della stessa.

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che, sottoscrivendo il Contratto di Finanziamento, la Società assumerà la qualità di c.d. *borrower*, ossia di beneficiario, e di c.d. *guarantor*, ossia di garante, nei limiti di quanto di seguito descritto.

In qualità di *guarantor*, la Società presterà garanzie a prima domanda di diritto inglese (la cui Garanzia

TRADEMARK

**Corporate**) in favore delle Società del Gruppo che siano parte del Contratto di Finanziamento nei limiti di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento stesso e dalla relativa documentazione (la **Documentazione Finanziaria**); le obbligazioni assunte dalla Società in forza delle Garanzie Corporate, tuttavia, si intendono con specifica esclusione di qualsiasi obbligazione avente ad oggetto il rimborso delle linee di credito che risultano finalizzate al finanziamento dell'acquisizione (ed ai costi connessi) da parte dell'acquirente.

Il Presidente illustra dunque ai presenti le relative disposizioni del Contratto di Finanziamento e sottolinea che, per effetto di quanto ivi previsto, le Garanzie Corporate prestate dalla Società:

- (a) non si estenderanno ad alcuna delle obbligazioni assunte dall'acquirente e dalle società controllanti lo stesso o da essa controllate (eccezion fatta, naturalmente, per la Società e le Società del Gruppo);
- (b) saranno limitate al minore tra i seguenti importi:
  - (A) quello pari, in aggregato, all'importo in linea capitale di ogni finanziamento (inclusi quelli intragruppo), credito documentale o altra voce che costituisca indebitamento finanziario messi a disposizione della Società e delle altre Società del Gruppo da parte dei finanziatori o delle altre parti del Contratto di Finanziamento, come meglio specificato nella bozza del Contratto di Finanziamento distribuita ai Consiglieri; e
  - (B) un importo in via di determinazione, in ogni caso non superiore a Euro 100 milioni.

In tutti i casi, la responsabilità massima complessiva della Società non potrà eccedere un importo pari al 150% dell'importo complessivo delle Facilities (come definite nel Contratto di Finanziamento).

Proseguendo nell'illustrazione del pacchetto di garanzie che la Società dovrà costituire nell'ambito del Contratto di Finanziamento, il Presidente riferisce ai presenti che la Società dovrà costituire un contratto di pegno su diritti di proprietà industriale della Società (il **Pegno IP**).

Le obbligazioni garantite dal Pegno IP saranno costituite dalle obbligazioni assunte dalla Società medesima ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Presidente ricorda ai presenti che i termini e condizioni di ciascuna delle garanzie sopra richiamate sono regolati nella documentazione contrattuale la cui bozza sostanzialmente definitiva è già stata circolata ai presenti e sono quelle usuali per operazioni di finanziamento strutturate come quella in discorso.

Il Presidente illustra dettagliatamente ai presenti la funzione delle garanzie reali sopra descritte ed evidenzia l'opportunità e la convenienza per la Società di sottoscrivere la relativa documentazione contrattuale, fermo in ogni caso restando che la sottoscrizione della stessa avverrà solo ed esclusivamente a perfezionamento

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0886

dell'acquisizione avvenuto e non prima. In particolare, il Presidente si sofferma ad analizzare specificamente la circostanza che la Garanzia Corporate sarà prestata anche a garanzia delle obbligazioni della controllante Ferretti S.p.A. A tal riguardo, tuttavia, il Presidente rileva come tale garanzia risulti giustificata alla luce dell'interesse e della possibilità della Società di accedere ai finanziamenti concessi alla capogruppo nonché dei molteplici rapporti di natura finanziaria e commerciale intercorrenti con la stessa e con le altre Società del Gruppo. Appare dunque di palmare evidenza la sussistenza di uno specifico interesse sociale nella prestazione di tale garanzia.

Il Presidente illustra inoltre ai presenti che, in connessione con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, la Società potrà essere richiesta di sottoscrivere anche i seguenti altri documenti:

- (a) una Fee Letter volta a disciplinare il pagamento delle commissioni (c.d. *Fees*) che dovranno essere corrisposte dalla Società a RBS con riferimento al Contratto di Finanziamento;
- (b) una c.d. *Syndication Letter* (la **Syndication Letter**);
- (c) una c.d. *hedging policy letter* (la **Hedging Policy Letter**);
- (d) un c.d. *directors' certificate* (il **Directors' Certificate**);
- (e) una lettera di nomina del c.d. *process agent* da stipularsi con la Law Debenture Corporate Services Limited (la **Process Agent Letter**);
- (f) una lettera di presa di conoscenza e accettazione con riferimento al pegno che sarà costituito sulle proprie azioni dalla Ferretti S.p.A. (la **Lettera di Accettazione**).

Con riferimento alla Lettera di Accettazione, il Presidente fa rilevare ai presenti che, nel contesto dell'operazione in discorso, è previsto che la Ferretti S.p.A. costituisca in pegno in favore dei finanziatori la partecipazione nella Società (il **Pegno sulle Azioni della Società**) e come sia richiesto alla Società di prendere atto mediante la Lettera di Accettazione dell'avvenuta costituzione di tale Pegno sulle Azioni della Società e di assumere taluni impegni nei confronti dei soggetti garantiti.

Infine, il Presidente rileva che la Società sarà anche chiamata a sottoscrivere un contratto denominato *Senior Intercreditor Agreement* (l'**Accordo tra Creditori**). Sottoscrivendo l'Accordo tra Creditori, la Società si impegnerà, *inter alia*, a non esigere i propri crediti, presenti e futuri, verso altre società del proprio gruppo prima dell'integrale soddisfacimento dei crediti che ciascun soggetto denominato *Senior Creditor* o simili nell'Accordo tra Creditori ha o avrà verso le medesime società ai sensi del Contratto di Finanziamento. Il Presidente illustra dettagliatamente ai presenti la funzione dell'Accordo tra Creditori e la convenienza per la Società di sottoscrivere la relativa documentazione contrattuale.

TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0887

Lit

f

c

ll

S

-

S

-

di

il t

im

so

in

int

esi

ne

tito

bar

opp

limi

sen:

sub

- di

Pegi

- di

disgi

ogni

poter

contr:

nego:

o ceri

Per quanto occorrer possa, il Presidente da atto che bozze sostanzialmente definitive di tutta la predetta documentazione sono già state distribuite ai presenti, che attestano di averne preso visione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare la sottoscrizione e stipula da parte della Società del Contratto di Finanziamento denominato *Senior and Second Lien Facilities Agreement*,
- di conferire ai Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Fabio Fraternali e Mauro Claudio Moretti, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario e più ampio potere al fine di far sì che la Società sottoscriva e stipuli il Contratto di Finanziamento denominato *Senior and Second Lien Facilities Agreement* e dia esecuzione agli impegni ivi previsti, ivi incluso, a titolo solo esemplificativo, il potere di (a) negoziare, concordare e sottoscrivere ogni modifica e integrazione al Contratto di Finanziamento e agli altri atti, contratti e documenti in essi richiamati, ad essi collegati o da essi richiesti; (c) negoziare, sottoscrivere, modificare, rilasciare e integrare qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione o certificato in relazione alla stipula ed esecuzione del Contratto di Finanziamento; (d) compiere quant'altro richiesto alla Società o comunque necessario o opportuno in relazione alla stipula ed esecuzione del Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo ancora solo esemplificativo, l'apertura di conti correnti bancari di qualunque tipo presso qualunque banca, ivi inclusa RBS, stipulando i relativi contratti e sottoscrivendo ogni altro documento necessario o opportuno, operare su tali conti bancari, conferire istruzioni di pagamento o bonifico anche irrevocabili senza limite di importo, compiere altri atti di contenuto bancario o finanziario; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti;
- di approvare la sottoscrizione e stipula da parte della Società di: (i) una o più Garanzie Corporate, (ii) il Pegno IP (insieme, le **Garanzie**);
- di conferire ai Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Fabio Fraternali e Mauro Claudio Moretti, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario e più ampio potere al fine di far sì che la Società sottoscriva e stipuli ogni e ciascuna Garanzia e dia esecuzione agli impegni ivi previsti, ivi incluso, a titolo solo esemplificativo, il potere di (a) negoziare, concordare e sottoscrivere ogni modifica e integrazione alla relativa documentazione contrattuale e agli altri atti, contratti e documenti in essa richiamati, ad essa collegati o da essa richiesti; (c) negoziare, sottoscrivere, modificare, rilasciare e integrare qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione o certificato in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni e ciascuna Garanzia; (d) compiere quant'altro

TRADEMARK

REEL: 003492 | FRAME: 0888

richiesto alla Società o comunque necessario o opportuno in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni e ciascuna Garanzia, ivi incluso, a titolo ancora solo esemplificativo, il potere di apporre la girata in garanzia sui relativi certificati azionari, di effettuare ordini di pagamento o bonifico anche irrevocabili, richieste di aperture di conti e depositi o altri atti di contenuto bancario o finanziario; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti;

- approvare la sottoscrizione e stipula da parte della Società de: la c.d. Fee Letter (ii) la c.d. Syndication Letter; (iii) la c.d. Hedging Policy Letter; (iv) ogni c.d. Directors' Certificate; (v) una o più Process Agent Letter; (vi) la Lettera di Accettazione (gli **Altri Documenti**);

- di conferire ai Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Fabio Fraternali e Mauro Claudio Moretti, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario e più ampio potere al fine di far sì che la Società sottoscriva e stipuli ogni e ciascun Altro Documento e dia esecuzione agli impegni ivi previsti, ivi incluso, a titolo solo esemplificativo, il potere di (a) negoziare, concordare e sottoscrivere ogni modifica e integrazione alla relativa documentazione contrattuale e agli altri atti, contratti e documenti in essa richiamati, ad essa collegati o da essa richiesti; (c) negoziare, sottoscrivere, modificare, rilasciare e integrare qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione o certificato in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni e ciascun Altro Documento; (d) compiere quant'altro richiesto alla Società o comunque necessario o opportuno in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni e ciascun Altro Documento, ivi incluso, a titolo ancora solo esemplificativo, il potere di effettuare ordini di pagamento o bonifico anche irrevocabili, richieste di aperture di conti e depositi o altri atti di contenuto bancario o finanziario; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti;

- di approvare la sottoscrizione e stipula da parte della Società dell'Accordo tra Creditori denominato *Senior Intercreditor Agreement*;

- di conferire ai Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Fabio Fraternali e Mauro Claudio Moretti, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario e più ampio potere al fine di far sì che la Società sottoscriva e stipuli l'Accordo tra Creditori e dia esecuzione agli impegni ivi previsti, ivi incluso, a titolo solo esemplificativo, il potere di (a) negoziare, concordare e sottoscrivere ogni modifica e integrazione alla relativa documentazione contrattuale e agli altri atti, contratti e documenti in essa richiamati, ad essa collegati o da essa richiesti; (c) negoziare, sottoscrivere, modificare, rilasciare e integrare qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione

TRADEMARK



o certificato in relazione alla stipula ed esecuzione dell'Accordo tra Creditori; (d) compiere quant'altro richiesto alla Società o comunque necessario o opportuno in relazione alla stipula ed esecuzione dell'Accordo tra Creditori; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti;

- di conferire ai Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Fabio Fraternali e Mauro Claudio Moretti, anche disgiuntamente tra loro, ogni necessario e più ampio potere al fine di far sì che la Società rimborsi effettivamente tutti gli importi dovuti agli Attuali Finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento 1° agosto 2005 e corrisponda tutti i costi, le commissioni e gli oneri ad esso conseguenti, negoziando, sottoscrivendo, modificando, rilasciando e integrando qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione o certificato in relazione a detto rimborso anticipato; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega di tutti o alcuni i poteri qui conferiti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si scioglie quando sono le ore nove e minuti trenta

Il Presidente

Fabio Fraternali


Il Segretario

Gerardo Uffè

Repertorio n. 35723

Estratto conforme alle risultanze dell'esibitomi libro verbali consiglio di amministrazione della "PERSHING S.P.A.", società unipersonale, con sede in Mondolfo (PU), via J.J. Pershing n. 1/3, libro numerato, bollato, vidimato e tenuto a' sensi tutti di legge.

Milano, 16 (sedici) gennaio 2007 (duemilasette).



TRADEMARK

REEL: 003492 FRAME: 0890

E' COPIA XEROGRAFICA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI 20 MEZZI FOGLI,

SI RILASCIA PER *pei usi consentiti dalla legge*

MILANO. 8 *febbraio 2007*

